

## **COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 26/31/2012**

### **Svolgimento del processo**

Con ricorso notificato il 25/05/2009 l'Immobiliare del Mela Srl via Tacito, 6 - Milano impugnava la cartella esattoriale n. Omissis relativa ai ruoli 2008/017163 e 2008/017164 per totale Euro 40.054,39 formati dall'Ufficio Tributi del Comune di Pace del Mela per Ici relativa agli anni 2003 e 2004 al fine di ottenere l'annullamento per i seguenti motivi:

- illegittimità per inesistenza della sua notificazione
- "dell'atto impugnato in quanto il ruolo non risultava sottoscritto
- "per violazione e falsa applicazione dell'art. 25 c.2 DPR 600/73 relativo ad un unico atto impositivo per due distinti ruoli
- "per difetti di sottoscrizione
- "per inesistenza totale della pretesa tributaria.

Si costituiva in giudizio Equitalia Esatri SpA eccependo l'inammissibilità del ricorso per violazione del principio del contraddittorio non essendo stato chiamato in causa l'Ente Impositore, e contestando tutte le eccezioni inerenti la regolarità formale della cartella.

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 5 - con sentenza 139/05/10 del 21/12/2009 dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di contraddittorio in applicazione dell'art. 101 c.p.c. non potendo statuire nel merito alla pretesa tributaria in assenza di citazione dell'Ente Impositore contro il quale la domanda era proposta. Appellava la contribuente (ex art. 10 processo tributario) sostenendo la legittimità del proprio operato e, ribadendo le eccezioni tutte di legittimità già proposte nel 1° grado del giudizio e chiedendo la sospensione della riscossione della cartella esattoriale impugnata e di cui si chiedeva l'annullamento.

Si costituiva in giudizio Equitalia Nord SpA chiedendo conferma della sentenza appellata o in subordine, la remissione della causa dinanzi alla CTP ex art. 59 DLgs 546/92, il rigetto della sospensione dell'esazione per assenza dei motivi di legge, e la declaratoria di legittimazione passiva di Equitalia Nord SpA.

Le parti chiedono vittoria delle spese di lite non allegate in atti.

### **Motivi della decisione**

L'appello non può essere accolto e di conseguenza va confermata la sentenza di 1° grado.

Si osserva in primis che l'art. 49 DLgs 546/92 che esclude l'applicazione dell'art. 337 c.p.c. nel processo tributario, rende inoperanti le disposizioni che consentono di addivenire alla declaratoria di sospensione dell'esecuzione della sentenza durante lo svolgimento del giudizio di gravame, per cui non risulta proponibile la richiesta di sospensione avanzata dalla contribuente.

Per quanto concerne la sentenza appellata si osserva che la sentenza 25/7/2007 n. 16412 della Corte di Cassazione - Sez. Unite - ha affermato che se con il ricorso avverso la cartella di pagamento vengono dedotti vizi da imputare all'agente della riscossione e all'ente creditore, il ricorso può essere preposto contro l'agente della riscossione, il quale per i vizi che non sono a lui imputabili, ha l'onere di chiamare in

causa l'ente creditore interessato. Se non provvede, risponderà eventualmente delle conseguenze negative della lite.

Nella fattispecie tuttavia trova applicazione il contenuto dell'art. 101 c.p.c. che recita "Il Giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente avvisata".

Poiché l'ente impositore non risulta avvisato, in questa sede non è possibile statuire sopra le domande proposte dall'appellante.

Ragioni di equità e di complessità della materia del contendere inducono infine alla compensazione tra le parti delle spese di lite.

**p.q.m.**

La Commissione respinge l'appello. Spese compensate.